

CO22 - PROGETTO DI MANDORLETO SPERIMENTALE A MECCANIZZAZIONE INTEGRALE E A GESTIONE DI PRECISIONE, CONSOCIATO CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO (FCMWLY7)

DICHIARAZIONE DI CUI AL DPCM 14/02/2022

In relazione alla richiesta del MIC in relazione alla tutela archeologica si rappresenta quanto segue.

- Già il 9 agosto 2019, il proponente inviava via PEC alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari documentazione cartografica relativa all'opera in oggetto.

La documentazione recava, oltre agli elaborati di progetto, i dati sul contesto vincolistico, ambientale e paesaggistico, sui beni tutelati presenti e sulle entità delle opere di scavo, dettagliatamente rappresentati cartograficamente.

Il tutto, come recitava il documento inviato alla Soprintendenza, *allo scopo di consentire all'Ente destinatario di valutare l'esistenza di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, e formulare eventuali richieste di chiarimenti e/o approfondimenti propedeutiche alla richiesta di Autorizzazione Unica da presentare agli enti competenti.*

Alla suddetta comunicazione il Soprintendente competente inviava riscontro in data 20/08/2019 prot. 10726, in cui non veniva richiesta ulteriore documentazione ma si richiedeva di essere *invitati alla procedura di cui all'Autorizzazione Unica ai sensi del d.lgs 387/2003 e della delibera di G.R. n. 3029/2010 in esecuzione delle Linee Guida Nazionali citate in oggetto punti 13.3 e 14.9 onde permettere di esprimere il parere di competenza.*

- Successivamente, il 04/02/2020, la medesima documentazione veniva inviata alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio Basilicata.

La stessa veniva riscontrata in data 27/03/2020 dalla Soprintendenza per la città metropolitana di Bari, con nota prot. 2795, i cui contenuti ricalcavano la precedente nota del 20/08/2019.

- A seguito di apertura della Conferenza dei Servizi relativa al progetto, con nota prot. 31318 del 28/10/2020 l'allora MIBACT esprimeva il proprio parere di competenza comprensivo dei pareri endoprocedimentali delle Soprintendenze territoriali competenti.

In merito alla tutela archeologica la nota prot. 8733 del 05/10/2020 della Soprintendenza Abap Basilicata così riportava: *“Per quanto attiene la tutela archeologica, non si rilevano pertanto motivi ostativi all'intervento”*.

La Soprintendenza per la città metropolitana di Bari nel suo parere prot. 6346 del 07/08/2020 non esprimeva rilievi in merito alla tutela archeologica.

Il parere della Direzione generale Archeologia belle arti e Paesaggio con nota prot. 29950 del 15/10/2020 affermava che *“nel caso in cui il progetto venga autorizzato, sarà necessario effettuare approfondimenti finalizzati ad accertare la presenza e la consistenza dei beni archeologici nell'area interferita dei lavori”*.

- Successivamente la società proponente inviava proprie controdeduzioni al suddetto parere in cui, in riferimento alla tutela archeologica, affermava: *“Già sono state fatte indagini preventive (prospezioni georadar) allegate alla documentazione.*

Si allegano, inoltre, i curricula di tre professionisti archeologi da proporre alla Soprintendenza per la scelta di un supervisore a tutte le attività di scavo.

La società Asp Bove, inoltre, si impegna, sotto le direttive della Soprintendenza, a portare alla luce e valorizzare parte della viabilità storica, onde creare un sito archeologico da inserirsi nel QAT e nel progetto nazionale “Il Cammino dell'Appia”, citati nella nota dell'ABAP.”

- A seguito delle suddette controdeduzioni, il MIC con nota prot. 7847 del 10/03/2021 esprimeva il proprio parere finale ricalcando, nei contenuti, quello precedente.

Tutto ciò premesso

- Considerando che la società proponente ha già allegato alla documentazione alcune indagini preventive di tipo conoscitivo.

- Che, in precedenza, il MIC ha espresso in più occasioni il proprio parere di competenza sulla base della documentazione fornita, posticipando eventuali ulteriori analisi alle fasi successive all'approvazione.
- Considerando che le opere in oggetto non rientrano nel campo di applicazione di cui all'art.2 del DPCM 14/02/2022
- Considerando inoltre, che le opere in oggetto non consistono in scavi a quote diverse da quelle impegnate dai manufatti esistenti in quanto vanno a inserirsi in contesto già interessato molteplici volte da opere della stessa entità per via della presenza di una Stazione Terna.

Ai sensi del DPCM 14/02/2022, All 1 punto 2 si dichiara l'esclusione delle opere in progetto dalla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Si ribadisce la disponibilità della Società Asp Bove, in caso di approvazione del progetto, ad attivare, di concerto con le Soprintendenze competenti, tutte le procedure previste dal DPCM 14/02/2022 ai fini di garantire il più alto grado di tutela del sito interessato.

Cassano delle Murge , 11/01/2023

*Paul Jean Jacques Keurinck
(Rappresentante Legale)
ASP Bove srl
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi
dell'art.24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)*